

Allegato “A”

SOCIETA’ DELLA SALUTE AREA PRATESE



Determinazione per l’anno 2024 degli importi, parametri e soglie per l’accesso e la compartecipazione ai servizi, interventi e prestazioni di cui al “Regolamento dei servizi, prestazioni e interventi socio-assistenziali, socio-sanitari e di promozione sociale: parte generale; Allegato A1 “Regolamento per l’erogazione di interventi economici di integrazione al reddito”; Allegato A2 “Regolamento per la domiciliarità”; Allegato A3 “Regolamento per la residenzialità.

Approvato con Del. GE. SdS n.

Premessa

Il presente atto disciplina i criteri e le tariffe relative all'anno 2024, per l'erogazione delle prestazioni che prevedono la compartecipazione a carico della/del cittadina/o come previsto dal "Regolamento dei servizi, prestazioni e interventi socio- assistenziali, socio-sanitari e di promozione sociale: Parte Generale; Allegato A1 "Regolamento per l'erogazione di interventi economici di integrazione al reddito"; Allegato A 2 "Regolamento per la domiciliarità"; Allegato A3 "Regolamento per la residenzialità" di seguito denominato Regolamento.

Le prestazioni ai cittadini sono erogate compatibilmente alle risorse finanziarie della Società della Salute Area Pratese e degli Enti consorziati (Comuni e Azienda USL Toscana Centro).

Allegato A1 Regolamento per l'erogazione di interventi economici di integrazione al reddito: determinazione per l'anno 2024 degli importi, parametri, soglie per l'accesso e la compartecipazione ai servizi, interventi e prestazioni.

La/Il cittadina/o, in carico al Servizio Sociale Professionale dell'Area Pratese, che si trova in una situazione di disagio socio-economico, può rivolgersi all'Assistente sociale titolare che effettua una prima valutazione professionale e, se vi sono i requisiti previsti dal Regolamento predispone il Progetto Personalizzato che deve essere condiviso con la/il cittadina/o, deve rispettare principi di appropriatezza e di efficacia e deve prevedere l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno. Nel progetto devono essere indicati tempi e modi di verifica dello stesso, rapportati alla durata dell'intervento, degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Al riguardo il Servizio Sociale Professionale provvede anche ad informare la/il richiedente circa il suo diritto a ottenere un sostegno economico da parte delle/dei parenti tenuti all'obbligo alimentare, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Ai sensi dell'Articolo 5 dell'Allegato A1 del Regolamento "Interventi economici di autonomia", La/il cittadina/o deve rendere disponibile l'ISEE in corso di validità di cui al DPCM 159/2013, ovvero l'ISEE ordinario o corrente dalla quale si evidenzia un valore uguale o inferiore alla **soglia massima** di accesso pari a **€ 8.000,00**.

I singoli Comuni soci della SdS possono avere regolamentato, con specifici atti, soglie massime di accesso più alte, ma non più basse, del valore stabilito di **€ 8.000,00**.

Il valore del patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE non deve superare la somma di €3.000,00 per persone singole, €5.000,00 per coppia aumentato di €1.000,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare.

Gli interventi economici di autonomia possono essere erogati fino ad un massimo di **€ 2.000,00** per nucleo familiare per un anno solare.

La/il cittadina/o, per l'erogazione di interventi economici di integrazione al reddito, si impegna a sottoscrivere un accordo specifico, parte integrante del Progetto Personalizzato, dove vengono descritti gli impegni assunti.

Fino al 31 gennaio, in assenza del nuovo ISEE, può essere preso in esame, per tutti i contributi di integrazione al reddito, l'ISEE dell'anno precedente.

I singoli Comuni consorziati della SdS possono avere regolamentato, con specifici atti, una cifra massima di erogazione di interventi economici di integrazione al reddito più elevata ma non più bassa del valore stabilito per un anno solare.

Ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A1 del Regolamento “Interventi economici finalizzati una tantum”, la/il cittadina/o deve rendere disponibile l'ISEE in corso di validità di cui al DPCM 159/2013, ovvero l'ISEE ordinario o corrente dalla quale si evidenzia un valore uguale o inferiore alla **soglia massima** di accesso pari a **€ 8.000,00**.

Il valore del patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE non deve superare la somma di €3.000,00 per persone singole, €5.000,00 per coppia aumentato di €1.000,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare.

La/il cittadina/o, per l'erogazione di interventi economici di integrazione al reddito, si impegna a sottoscrivere un accordo specifico, parte integrante del Progetto Personalizzato, dove vengono descritti gli impegni assunti. E' inoltre compito della/del cittadina/o produrre copia della spesa effettuata agli uffici preposti.

Gli interventi economici finalizzati una tantum possono essere erogati fino ad un massimo di **€ 1.500,00** per nucleo familiare per un anno solare.

Fino al 31 gennaio, in assenza del nuovo ISEE, può essere preso in esame, per gli interventi economici di integrazione al reddito l'ISEE dell'anno precedente.

I singoli Comuni soci della SdS possono avere regolamentato, con specifici atti, una cifra massima di erogazione di contributi di integrazione al reddito più elevata ma non più bassa del valore stabilito per un anno solare.

Ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A1 del Regolamento “Interventi economici per giovani 18-25 anni”, i contributi economici possono essere erogati fino ad un massimo mensile pari all'importo del contributo mensile per affidamento familiare di cui all'art. 22 del presente atto pari ad **€ 598,61** per un massimo di dodici mesi, rinnovabile fino al compimento del 25 anno di età, previa valutazione del Servizio Sociale Professionale e dell'approvazione del LIV (Livello Integrato di Valutazione sociale).

Allegato A2 Regolamento per la domiciliarità: determinazione per l'anno 2024 degli importi, parametri, soglie per l'accesso e la compartecipazione ai servizi, interventi e prestazioni.

Il sistema di prestazioni domiciliari disegnato dal Regolamento è rivolto alle persone di minore età, adulte e anziane che si trovano in condizione di fragilità o di non autosufficienza a causa di disabilità o limitata autonomia fisica, forme di decadimento cognitivo, forme di emarginazione sociale la cui rete familiare di riferimento è assente o necessita di interventi integrativi, nuclei familiari che presentano una condizione di multi- problematicità, al fine di poter assicurare i necessari supporti assistenziali per la permanenza al proprio domicilio.

Ai sensi del Regolamento del Servizio di assistenza domiciliare (SAD) e come previsto dell'Articolo 3 dell'Allegato A2 del Regolamento “Servizio di assistenza domiciliare per minori, adulti, persone con disabilità e persone anziane”, il costo del servizio è a carico della/del cittadina/o. Nei casi previsti dal Regolamento è stabilita la soglia ISEE massima per il conteggio della compartecipazione pari a **€ 32.000,00** e la soglia minima pari a **€ 10.000,00**. Il valore economico della massima compartecipazione della prestazione è determinato con riferimento a una tariffa unica oraria che è definita in base ai costi determinati in sede di formazione dell'Albo dei Soggetti Qualificati per il Servizio di assistenza domiciliare, attualmente per l'anno 2024 è di **€ 23,62**.

La/il cittadina/o che non rende disponibile l'ISEE in corso di validità ovvero che ha un ISEE superiore alla soglia massima prestabilita di **€ 32.000,00** può comunque accedere al servizio come indicato nella Delibera Regionale n 1119 del 28/10/2021 "Indicazioni per la predisposizione dei regolamenti di accesso ai servizi socio-sanitari per l'area della non autosufficienza e della disabilità, che nell'Allegato A cita che “la valutazione della situazione economica non deve costituire criterio selettivo per l'accesso ai servizi domiciliari erogati in forma diretta, semiresidenziali e residenziali,

che si basa sul principio di universalità; di conseguenza non deve considerarsi come preclusiva dell'accesso la mancata presentazione dell'ISEE, che comporta, eventualmente, soltanto il pagamento dell'intera retta o tariffa annualmente definite.

La/il cittadina/o deve rendere disponibile l'ISEE entro e non oltre il 31 marzo dell'anno in corso.

La quota di compartecipazione a carico del beneficiario è determinata secondo la seguente formula :

$$\text{Tariffa unica oraria} \times \frac{\text{ISEE} - \text{soglia minima}}{\text{Soglia massima} - \text{soglia minima}}$$

La **quantità di ore settimanali massime erogabili**, è calibrata rispetto al Progetto Personalizzato in base ai criteri descritti dalla seguente tabella:

TIPOLOGIA UTENZA	MAX ORE SETTIMANALI
PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI o con ridotta limitazione dell'autonomia; solì o con rete familiare/relazionale inadeguata	6 ORE
PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI con rete familiare presente e collaborante	6 / 8 ORE
PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI con rete familiare / relazionale inadeguata o con elevato impegno assistenziale (es. Adi...)	12 ORE
ADULTI con limitazione dell'autonomia e delle risorse personali, con condizioni di disagio sociale, soli e/o con rete familiare/relazionale inadeguata.	5 ORE
PERSONE CON DISABILITA' E/O CON PROBLEMATICHE DI SALUTE MENTALE (minori e adulti) con limitazione dell'autonomia e rete familiare che necessita di supporto assistenziale	6 ORE
PERSONE CON DISABILITA' (minori e adulti) con grave limitazione dell'autonomia (es. 104 con gravità) e necessità di elevato supporto assistenziale	12 ORE
MINORI	ore in relazione al Progetto Personalizzato

In caso di necessaria compresenza di due operatrici/operatori nello svolgimento delle mansioni inserite nel Piano Operativo Assistenziale, la compartecipazione alla spesa e l'incidenza sul monte ore settimanale per tipologia di persone sarà comunque calcolata sul tempo di effettivo servizio del singolo accesso. Il costo della/del seconda/o operatrice operatore è pertanto a totale carico dell'Ente. La durata massima dell'accesso in compresenza non può superare i quarantacinque minuti.

Ai sensi dell'Articolo 5 dell'Allegato A2 del Regolamento "Trasporto sociale", l'Ente SdS Pratese, per l'anno 2024, ha stabilito che le persone che intendono usufruire di tale servizio devono rendere disponibile l'ISEE ordinario in corso di validità ma per questo anno non si prevede alcuna compartecipazione da parte della famiglia.

Ai sensi degli Artt. 9 "Assegno di Cura per persone anziane" e 10 "Importo dell'assegno di cura per persone anziane" dell'Allegato A2 del Regolamento, l'assegno di cura è erogato, in presenza di un contratto almeno semestrale, fino ad un valore ISEE massimo pari a 4 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS. Il beneficiario dell'Assegno di cura deve rendere disponibile l'ISEE entro e non oltre il 31 marzo dell'anno in corso.

Le/gli assistenti individuali (cosiddette/i 'badanti') devono aver completato la procedura di accreditamento presso il Comune di residenza o domicilio ai sensi della Legge Regionale 82/2009.

I requisiti di accesso sono i seguenti:

- **soglia massima** economica di accesso ISEE pari a € 26.000,00;

- **Soglia minima** economica di accesso ISEE pari a € 10.000,00.

Le persone anziane con punteggio di **isogravità di 1 e 2** non possono avere l'assegno di cura.

Il contratto badante deve avere un minimo di ore settimanale di **26 ore**.

L'importo mensile dell'assegno di cura è determinato in base alla seguente tabella:

Livello Isogravità	Importo minimo mensile	Importo massimo mensile in presenza di Care Giver	Importo massimo mensile in presenza di Assistente Familiare esterna
Isogravità 3	€ 120,00	€ 150,00	€ 260,00
Isogravità 4	€ 180,00	€ 200,00	€ 300,00
Isogravità 5	€ 260,00	€ 300,00	€ 400,00

Per il calcolo dell'Assegno di Cura si procede secondo la formula sotto riportata:

$$\frac{A - B}{C - B} \times (D - E) + E$$

Dove: A= ISEE della/del richiedente; B= soglia minima ISEE; C= soglia ISEE soglia massima ; D= importo minimo assegno di cura; E= importo massimo assegno di cura;

La **graduatoria** che potrebbe essere creata in caso di esaurimento delle risorse sarà effettuata secondo i seguenti **criteri**:

A) Livello di isogravità (criterio principale);

B) Presenza o meno di una rete familiare;

C) Presenza di problematiche sociosanitarie gravi nel contesto familiare convivente con l'assistito;

D) A parità di punteggio verrà considerata la data di protocollo della presentazione della richiesta dell'Assegno di Cura.

Nello specifico:

A) Livello di isogravità da 3 a 5, si valorizza in centesimi 30/100 40/100 50/100

B) Presenza o meno di una rete familiare, si assume a riferimento l'indice IACA della scheda sociale delle scale di valutazione multidimensionale (nuovo strumento R.T.) espresso in quarantesimi,

suddiviso in tre fasce:

- 0-18 punti 30
- 19-27 punti 20
- 28-40 punti 10

C) Presenza di problematiche socio-sanitarie gravi, si assume la classificazione già sperimentata nel protocollo d'accesso alle RSA:

- Punti 20 – Persone portatrici di handicap grave, non autosufficienti, invalide civili 100% e/o con accompagnamento, affette da grave patologia documentabile che si ripercuote sul livello funzionale e/o mentale, dipendenti da sostanze- alcool;
- Punti 10 - gravi problemi di salute certificati, invalidità civile parziale, coniuge anziana/o certificata/o in condizione di fragilità;
- Punti 5 - problemi di salute certificati, condizioni di temporanea disabilità.

D) Data di protocollo della presentazione della richiesta dell'assegno di cura. A parità di punteggio gravità – A); B); C) – la data di registrazione al protocollo della richiesta della/del cittadina/o determina la priorità di accesso.

Il termine per l'attivazione del servizio decorre dalla data in cui la richiesta risulta completa di tutta la documentazione sociosanitaria e reddituale necessaria e viene quindi registrata al protocollo.

Ai sensi dell'Articolo 12 dell'Allegato A2 del Regolamento “Servizi semi-residenziali per persone anziane non autosufficienti e per persone anziane malate di Alzheimer”, la soglia minima è pari a due volte l'ammontare del trattamento minimo INPS mentre la soglia massima è pari a 8 volte l'ammontare del trattamento minimo INPS.

Soglie minima Anno 2024 € 14.366,64

Soglia massima Anno 2024 € 57.466,56

Per valori compresi fra le due soglie la/il cittadina/o partecipa in base alla seguente formula:

$$\text{Quota Sociale Giornaliera} = \frac{\text{ISEE} - \text{soglia minima}}{\text{Soglia massima} - \text{soglia minima}}$$

La **quota sociale giornaliera** è determinata dalla Delibera Assemblea SdS n.12 del 30/05/2018 e dalle convenzioni adottate con Delibera USL TC N. 1982 del 2021 che scadono il 31 luglio 2025 secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Struttura semiresidenziale	Quota gg. Sociale	Aliquota IVA
Casa Accoglienza anziani Comeana ONLUS	32,13	Es. art.10
Istituto delle Povere Figlie delle sacre stimmate Ist. A. Ricci	30,78	Es. art.10
Sarah Coop Soc. ONLUS Pio Istit.Santa Caterina De' Ricci	31,55	5%
Residenza Anziani srl - Villa Maria Assunta	31,07	Es. art.10
Astir - Casa di Marta	33,84	5%
Villa Amelia srl	35,19	Es. art.10

Villa Magli srl - RSA Villa Niccolini	35,01	Es. art.10
Residenze Anziani srl - RSA Ubaldo Biti	35,01	Es. art.10
RSA Cicignano	32,82	4%
Villa Magli srl – Rsa Lice Mengoni	35,01	Es. art.10

Le quote sociali massime con cui l'Ente concorre ad integrazione sono quelle riportate in tabella; tuttavia potranno essere valutate nel corso del corrente anno eventuali modifiche in aumento a causa dei costi più elevati di gestione delle strutture.

In caso di assenza la quota sociale è pari al 70% e la quota di compartecipazione dell'assente rimane invariata ma non può essere superiore al 70% della retta.

Ai sensi dell'Articolo 14 dell'Allegato A2 del Regolamento “Servizi semi-residenziali per persone con disabilità”, la soglia minima è pari a due volte l'ammontare del trattamento minimo INPS mentre la **soglia massima** è pari a 8 volte l'ammontare del trattamento minimo INPS.

Soglie minima Anno 2024 € 14.366,64

Soglia massima Anno 2024 € 57.466,56

Per valori compresi fra le due soglie la/il cittadina/o compartecipa in base alla seguente formula:

ISEE – soglia minima

Quota Sociale Giornaliera X

Soglia massima – soglia minima

La Delibera dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1570 del 30/12/2022 ha definito la rimodulazione dei servizi semiresidenziali per persone con disabilità stabilendo che tali strutture si uniformino alle disposizioni del DPCM 12 gennaio 2017 “*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*”. Pertanto tutti i soggetti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità dal 01.01.2023 garantiscono un servizio di tipo socio-sanitario modulato su tre livelli di assistenza:

- Livello di Assistenza Base : 95% quota sociale e 5% quota sanitaria – retta € 52,25 iva esclusa;
- Livello di Assistenza Media : 75% quota sociale e 25% quota sanitaria – retta € 60,00 iva esclusa;
- Livello di Assistenza Elevata : 45% quota sociale e 55% quota sanitaria – retta € 77,50 iva esclusa.

Sempre con Delibera dell'Azienda USL Toscana centro n. 1570 del 30/12/2022 sono state determinate le rette dei Servizi semiresidenziali socio-sanitari per persone con disabilità che operano in convenzione con la Zona Pratese secondo quanto riportato nella seguente tabella:

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI SOCIO-SANITARI	RETTA COMPLESSIVA	QUOTA SOCIALE	QUOTA SANITARIA
<i>Importi IVA esclusa ove dovuta</i>			
Cooperativa Unitaria Invalidi (20 posti)	52,25 €	49,64 €	2,61 €
Cooperativa Unitaria Invalidi (40 posti)	60,00 €	45,00 €	15,00 €
New Naif Società Cooperativa Socia-	52,25 €	49,64 €	2,61 €

le			
Il Girasole Società Cooperativa Sociale	52,25 €	49,64 €	2,61 €
Tarta-ruga Società Cooperativa Sociale	52,25 €	49,64 €	2,61 €
Margherita Società Cooperativa Sociale	52,25 €	49,64 €	2,61 €
A.N.F.F.A.S. "Le Rondini"	77,50 €	34,87 €	42,63 €
Fondazione Opera Santa Rita da Cascia "Il Coderino"	77,50 €	34,87 €	42,63 €
Kepos Società Cooperativa Sociale	77,50 €	34,87 €	42,63 €
O.A.M.I. "Laboratorio Itaca"	77,50 €	34,87 €	42,63 €
KAIROS (gestione in appalto Alice Cooperativa)	58,83 €	17,65 €	41,18 €

In caso di assenza è previsto il pagamento di una quota sociale forfettaria pari ad € 30,00 giornaliera - uguale per tutte le strutture semiresidenziali - a carico dell'Ente mentre la quota di compartecipazione della/del cittadina/o rimane invariata ma non può essere superiore a tale importo.

L'Ente SdS Pratese per l'anno 2024 ha stabilito che le persone che intendono usufruire di tale servizio devono rendere disponibile l'ISEE sociosanitario ristretto ma per questo anno non si prevede alcuna compartecipazione al servizio da parte della famiglia.

Ai sensi dell'**Articolo 18 dell'Allegato A2 del Regolamento "Servizio socio educativo in ambito scolastico per alunni con disabilità"** il servizio in ambito scolastico rivolto alle/agli alunne/i con disabilità ai sensi della Legge 104 comma 3 può essere esteso anche alle/agli studentesse/i che frequentano le scuole superiori con disabilità ai sensi della Legge 104 comma 1 previa valutazione dell'equipe di riferimento.

Ai sensi dell'**Articolo 19 "Inserimenti socio terapeutici" dell'Allegato A2 del Regolamento**, gli inserimenti vengono realizzati attraverso convenzioni stipulate tra l'Azienda USL Toscana Centro e le Ditte /Enti/ Associazioni/ Cooperative individuate e possono prevedere una remunerazione forfettaria per un massimo di **24 ore settimanali**. Si eroga un **gettone di presenza** forfettario da **€ 0 a € 350,00 mensile** per un massimo di 11 mesi in base ai singoli progetti personalizzati e alle frequenze giornaliere.

Ai sensi dell'**Articolo 20 dell'Allegato A2 del Regolamento "Attività in acqua per il recupero dell'autonomia di persone con disabilità"**, non è prevista compartecipazione al costo della prestazione da parte della/ del cittadina/o.

Ai sensi dell'**Art. 29 "Tirocini di inclusione sociale" dell'Allegato A2 del Regolamento**, la/il tirocinante percepisce una indennità di partecipazione secondo quanto stabilito dal Progetto Personalizzato e comunque non superiore a € 500,00 mensili, calcolata sulla base delle ore effettuate il cui importo orario è pari a 4,00 euro.

Allegato A3 Regolamento per la residenzialità: determinazione per l'anno 2024 degli importi, parametri, soglie per l'accesso e la compartecipazione ai servizi, interventi e prestazioni.

Il sistema di prestazioni disegnato dal Regolamento è rivolto alle persone di minore età, adulte e anziane che si trovino in condizione di fragilità o di non autosufficienza, anche temporanea, a causa di disabilità o limitata autonomia fisica, forme di decadimento cognitivo, nuclei familiari che presentano una condizione di multi- problematicità, forme di emarginazione sociale la cui rete familiare di riferimento è assente o necessita di interventi sostitutivi, al fine di non poter assicurare la permanenza al proprio domicilio.

Ai sensi dell'Articolo 4 dell'Allegato A3 del Regolamento“ Gruppi Appartamenti per persone anziane” *la Quota Garantita per le persone inserite è di € 250,00 mensili in caso di persona priva di nucleo familiare e di € 200,00 al mese in presenza di figli.*

Ai sensi dell'Articolo 9 dell'Allegato A3 del Regolamento **“Misura e limite dell'intervento economico integrativo nelle RSA con modalità permanente e temporanea ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera c”**, la quota sociale è a carico della persona. La compartecipazione dovuta dalla/dal cittadina/o è calcolata come il differenziale tra la quota sociale annuale dovuta alla struttura e il valore ISEE socio-sanitario residenziale al netto di una quota che resta a diretto beneficio della persona assistita, la cosiddetta Quota Garantita pari a € 150,00 al mese per anziana/o priva/o di nucleo familiare, € 100,00 al mese in presenza di figlie/i.

La Quota Garantita per le persone inserite nel Modulo BIA è di € 200,00 mensili in caso di persona priva di nucleo familiare e di € 150,00 al mese in presenza di figlie/i.

Nel caso in cui l'ISEE presenti un abbattimento per eventuali maggiorazioni applicate si determina l'importo di tale maggiorazione che dovrà essere poi sottratto dalla quota garantita.

La misura dell'intervento economico integrativo della SdS è così determinato:

Quota sociale annuale della struttura – valore ISEE (ai sensi art.6 comma 3 del DPCM 159/13 al netto della quota garantita)

365

(con arrotondamento per difetto al multiplo di 25 centesimi di euro).

La quota sociale massima con cui l'Ente concorre ad integrazione è di € 53,50 al giorno; tuttavia potrà essere valutata nel corso del corrente anno un'eventuale modifica in aumento a causa dei costi più elevati di gestione delle strutture.

La quota sociale delle persone sole e/o prive di rete familiare inserite in RSA con modalità temporanea e urgente in assenza di ISEE ordinario o socio-sanitario in corso di validità è anticipata dall'Ente SdS per il periodo di due mesi, salvo conguaglio dietro presentazione ISEE valida e rivalsa verso la/il cittadina/o per quanto anticipato dall'Ente.

Ai sensi dell'Articolo 10 **“Misura e limite dell'intervento economico integrativo nelle RSA con modalità temporanea” dell'Allegato A3 del Regolamento**, per gli inserimenti temporanei è prevista una **soglia minima** dalla compartecipazione al netto dell'indennità di accompagnamento per cui la quota è interamente a carico della SdS ed una **soglia massima** oltre la quale la/il cittadina/o si assume interamente l'onere della quota sociale.

La **soglia minima** è pari a due volte l'ammontare del trattamento minimo INPS mentre la **soglia massima** è pari a 8 volte l'ammontare del trattamento minimo INPS.

Soglie minima Anno 2024 € 14.366,64

Soglia massima Anno 2024 € 57.466,56

Per valori compresi fra le due soglie la/il cittadina/o compartecipa in base alla seguente formula:

$$\text{Quota Sociale Giornaliera} \times \frac{\text{ISEE} - \text{soglia minima}}{\text{Soglia massima} - \text{soglia minima}}$$

Non è prevista la quota garantita a favore della persona anziana.

Ai sensi dell'Articolo 12 dell'Allegato A3 del Regolamento "Accomodamento ragionevole", l'importo e la durata corrisposti sono i seguenti: l'entità dell'intera quota sociale per il periodo di due mesi a carattere di assoluta eccezionalità e non ripetibile.

Ai sensi dell'articolo 15 dell'Allegato A3 del Regolamento "Progetto Dopo di Noi" le persone con disabilità che effettuano un percorso di co-housing devono compartecipare alle spese del servizio con una quota pari a € 250,00 al mese e non è necessario rendere disponibile l'ISEE. Eventuali deroghe a tale compartecipazione possono essere effettuate per le persone con disabilità che mettono a disposizione immobili di proprietà loro o di familiari.

Ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato A3 del Regolamento "Definizione della quota di compartecipazione alla retta per l'inserimento permanente in strutture residenziali di persone con disabilità", la quota sociale è a carico della persona.

La compartecipazione dovuta dalla/dal cittadina/o è calcolata come il differenziale tra la quota sociale annuale dovuta alla struttura e il valore ISEE sociosanitario residenziale al netto di una quota che resta a diretto beneficio della persona assistita, la cosiddetta **quota Garantita pari a € 150,00** se disabile privo di rete familiare o **€ 100,00 se presente rete familiare**.

La misura dell'intervento economico integrativo della SdS è così determinata:

Quota sociale annuale della struttura – valore ISEE (ai sensi art.6 comma 3 del DPCM 159/13 al netto della quota garantita)

365

(con arrotondamento per difetto al multiplo di 25 centesimi di euro).

Ai sensi dell'Articolo 18 dell'Allegato A3 del Regolamento "Definizione della quota di compartecipazione alla retta per l'inserimento temporaneo in strutture residenziali per persone con disabilità", per gli inserimenti temporanei è prevista una soglia **minima** dalla compartecipazione al netto dell'indennità di accompagnamento per cui la quota è interamente a carico della SdS ed una soglia **massima** oltre la quale la/il cittadina/o si assume interamente l'onere della quota sociale.

La **soglia minima** è pari a due volte l'ammontare del trattamento minimo INPS mentre la **soglia massima** è pari a 8 volte l'ammontare del trattamento minimo INPS.

Soglie minima Anno 2024 € 14.366,64

Soglia massima Anno 2024 € 57.466,56

Per valori compresi fra le due soglie la/il cittadina/o compartecipa in base alla seguente formula:

ISEE – soglia minima

Quota Sociale Giornaliera x

Soglia massima – soglia minima

Non è prevista la quota garantita.

Ai sensi dell'Articolo 21 dell'Allegato A3 del Regolamento “Contributo per l'affidamento familiare”, l'entità del contributo è disciplinato dalla seguente tabella:

Tipologia affidamento	Entità contributo mensile	Entità contributo per spese scolastiche	Entità contributo per spese necessarie non coperte dal SSN
Affidamento/collocamento full-time etero familiare e intrafamiliare full-time a persone non obbligate agli alimenti (bisnonne/i, zie/i, cugine/i, prozie/i).	Quota a partire dal 12° dell'importo annuo della pensione minima INPS. Anno 2024: importo € 598,61 al mese.	Non previsto	30% della spesa sostenuta ed autorizzata fino ad un massimo contributo di € 1.000 annuo (debitamente documentata)
Affidamento intrafamiliare full-time a persone obbligate agli alimenti ai sensi dell'art.433 del CC (fratelli, sorelle e nonne/i).	Entità del contributo in base all'ISEE del nucleo che accoglie, come previsto dal Regolamento - Allegato A1 “Regolamento per l'erogazione di interventi economici di sostegno al reddito”.	Non previsto	Entità del contributo in base al regolamento ISEE
Affidamento full-time di bambine/i piccolissime/i (0-3 anni) “Progetto Gabbianella”.	Quota a partire dal 12° dell'importo annuo della pensione minima INPS incrementato del 30%. Anno 2024 incremento del 30% (€179,58) dell'importo mensile di € 598,61.	Non previsto	30% della spesa sostenuta ed autorizzata fino ad un massimo contributo di € 1.000 annuo (debitamente documentata)
Affidamento di minori certificate/i ai sensi della Legge 104/92 (articolo 3 comma 3)	Quota a partire dal 12° dell'importo annuo della pensione minima INPS incrementato del 30%. Anno 2024: incremento del 30% (€179,58) sull'importo mensile di € 598,61.	Non previsto	30% della spesa sostenuta ed autorizzata fino ad un massimo contributo di € 1.000 annuo (debitamente documentata)
Affidamento part-time (affidamento per alcuni giorni della settimana o per alcune ore della giornata)	Anno 2024: Importo di € 598,61 diviso in media per 30 giorni pari ad € 19,95 al giorno.	Non previsto	30% della spesa sostenuta ed autorizzata fino ad un massimo contributo di € 1.000 annuo (debitamente documentata)

